

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Management and Business Communication del 5 aprile 2017

L'anno 2017, il giorno 5 aprile, alle ore 12.05 presso la sede dell'Università degli Studi di Teramo di Coste S. Agostino – Aula Consiliare della Facoltà di Scienze della Comunicazione, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale LM-59 in Management and Business Communication con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Sentenza n. 42 del 24/2/2017 della Corte dei Conti sui corsi di laurea erogati in lingua inglese: discussione ed eventuali provvedimenti;
- 3) Varie.

Sono presenti: Luca Tallini (Presidente), Lucia Sciannella (Segretario), Manuel De Nicola, Nico Bortoletto, Stefano Traini, Raffaele Mascella, Everardo Minardi

Sono assenti giustificati: Paola Besutti, Paolo Canofari, Paolo Coen, Rossella Di Federico, Alessio Lossano.

Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Vengono esaminati i diversi punti dell'ordine del giorno.

1 – Comunicazioni.

Non ci sono comunicazioni.

2 – Sentenza n. 42 del 24/2/2017 della Corte dei Conti sui corsi di laurea erogati in lingua inglese: discussione ed eventuali provvedimenti.

Il Presidente riferisce all'assemblea in merito alla sentenza n. 42/2017 con la quale la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale relativa all'utilizzo esclusivo della lingua inglese nei corsi universitari italiani.

La decisione del giudice costituzionale – ancorché interpretativa di rigetto – assume un particolare rilievo per l'intero sistema universitario e, in particolare, per il Corso di Laurea in "*Management and Business Communication*", in quanto di fatto "impedisce" l'assunzione di delibere volte a consentire l'erogazione della didattica esclusivamente in lingua straniera, cioè con l'esclusione della lingua italiana. Conseguentemente, decisioni di tal genere non potranno che essere dichiarate illegittime dal giudice amministrativo.

Il Presidente ricorda che la vicenda trae origine dalla delibera del Senato Accademico del Politecnico di Milano di predisporre un'offerta formativa nella quale i corsi delle lauree magistrali e dei dottorati fossero tenuti esclusivamente in lingua inglese, sulla base di quanto previsto dalla legge di riforma del sistema universitario n. 204/2010, al cui art. 2, c. 2, lett. l) autorizza le Università a rafforzare il processo di internazionalizzazione, «anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Alcuni docenti del Politecnico hanno impugnato la suddetta delibera del Senato accademico,



FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Management and Business Communication del 5 aprile 2017

ritenendo che la norma in questione è stata mal interpretata dal proprio Ateneo, in quanto la stessa non autorizza la trasformazione dei corsi di studio in lingua inglese, ma solo l'attivazione di singoli insegnamenti all'interno di corsi di studio che devono obbligatoriamente essere tenuti in lingua italiana. In particolare, secondo i ricorrenti, la delibera del SA sarebbe in contrasto con il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale e con la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.).

Dopo che il TAR Lombardia ha accolto il ricorso dei docenti, il MIUR e il Politecnico hanno impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera l) della legge "Gelmini" (n. 240/2010), nella parte in cui «consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell'italiano) di corsi di studio in lingua straniera», chiedendo al giudice costituzionale di pronunciarsi sulla compatibilità di tale disposto con i principi costituzionali.

Con sent. n. 42 del 21 febbraio 2017, la Corte osserva che la lingua rappresenta «un elemento fondamentale di identità culturale e (...) mezzo primario di trasmissione dei relativi valori», «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» ed è, nella sua ufficialità e quindi nella sua primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate dall'art. 9 Cost.

In questo contesto, la lingua italiana «è l'unica lingua ufficiale» del nostro sistema costituzionale. Tale qualità non ricopre solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale, teso a evitare che altre lingue «possano essere intese come *alternative* alla lingua italiana» o comunque tali da porre quest'ultima «*in posizione marginale*».

Tuttavia, la Corte considera anche che la integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dai processi di globalizzazione possono insediare tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea (...) è ormai penetrato nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancando la lingua nazionale nei più diversi campi. Ma tali fenomeni non devono costringere la lingua italiana in una posizione di *marginalità*: al contrario, e anzi proprio in virtù dell'erosione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì diventa ancor più incisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé.

Nell'ambito della scuola e dell'università, tale principio della primazia della lingua italiana deve essere bilanciato con altri valori e principi, quali il principio di eguaglianza, la libertà di insegnamento e l'autonomia universitaria.

In tale contesto, la norma della legge 240/2010, nell'indicare i vincoli e criteri direttivi che le università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede che il rafforzamento dell'internazionalizzazione degli atenei possa avvenire «*anche*» attraverso l'attivazione (...) di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

Ciò implica, per la Corte, che l'obiettivo dell'internazionalizzazione che si intende perseguire, debba essere soddisfatto senza pregiudicare i tre principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità di accesso nell'istruzione universitaria e della libertà di insegnamento, atteso altresì che l'autonomia universitaria deve sempre attivarsi «nei limiti delle leggi dello Stato» e, prima ancora, «dei diversi principi costituzionali che nell'ambito dell'istruzione vengono in rilievo».

Il giudice costituzionale ha così modo di evidenziare che «ove si interpretasse la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una *generale*



FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Management and Business Communication del 5 aprile 2017

offerta formativa che contempra interi corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, anche in settori nei quali l'oggetto stesso dell'insegnamento lo richieda, si determinerebbe, senz'altro, un illegittimo sacrificio di tali principi». «L'esclusività della lingua straniera, infatti, innanzitutto estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere.

Le legittime finalità dell'internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare».

In secondo luogo, si imporrebbe «quale presupposto per l'accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere «i gradi più alti degli studi», se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei.

Infine, «potrebbe essere lesiva della libertà di insegnamento, poiché, per un verso, verrebbe a incidere significativamente sulle modalità con cui il docente è tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul come comunicare con gli studenti (...) per altro verso, discriminerebbe il docente all'atto del conferimento degli insegnamenti, venendo questi necessariamente attribuiti in base a una competenza – la conoscenza della lingua straniera – che nulla ha a che vedere con quelle verificate in sede di reclutamento e con il sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti».

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte detta l'orientamento che deve essere seguito dagli Atenei nell'applicazione della norma della legge n. 240/2010 per quanto concerne l'utilizzo di una lingua straniera nell'università italiana.


Partendo dall'affermazione della centralità della lingua italiana nel sistema universitario, la Corte tenta di bilanciare la portata della norma della legge e le esigenze sottese all'internazionalizzazione con i principi di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.

A tal fine, il giudice costituzionale evidenzia che «questi principi costituzionali se sono incompatibili con la possibilità che interi corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, nei termini dianzi esposti, non precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengono opportuno, di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera (...)».

Secondo la Corte, «(...) una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera (...)» evita l'insorgenza dell'antinomia tra la norma della legge 240/2014 e i principi costituzionali richiamati dalla Corte, consentendo il perseguimento dell'obiettivo dell'internazionalizzazione». Tuttavia, precisa la Corte, tale conclusione – che implica affiancare sempre, nell'ambito di un corso di studio, corsi in italiano a corsi in lingua straniera – deve trovare applicazione soltanto quando sia riferita alla volontà di attivare «interi corsi di studio universitari».

Come noto, il Consiglio di Corso di Laurea della Magistrale in “*Management and Business Communication*” ha deliberato, in data 28 maggio 2014, in merito all'introduzione dell'inglese come lingua esclusiva di erogazione della didattica. Tale decisione è stata poi confermata dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico dell'Università di Teramo.

Attualmente, sono attive due annualità del corso di Laurea in *Management and Business Communication* (I e II anno), la cui didattica è erogata esclusivamente in lingua inglese. In ragione della pronuncia della Corte costituzionale e in relazione alla necessità di porre gli studenti nella



FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Management and Business Communication del 5 aprile 2017

condizione di conseguire al meglio gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, anche al di là del possesso di un livello elevato di conoscenza della lingua inglese, il Consiglio di Corso di Laurea delibera di consentire – su richiesta del relatore – l'elaborazione della tesi di laurea in lingua italiana. Relativamente all'erogazione della didattica, il Consiglio di Corso di Laurea riconosce ai singoli docenti la possibilità di svolgere il proprio insegnamento nella lingua ritenuta più consona (inglese e/o italiano) in relazione alla specificità scientifica e didattica della singola materia.

Quanto all'attivazione, per l'anno accademico 2017/2018, del nuovo primo anno del Corso di Laurea in "*Management and Business Communication*", il Consiglio di Corso di Laurea – dopo ampia discussione e alla luce della sentenza della Corte costituzionale – ritiene necessario modificare l'offerta formativa relativamente alla modalità di erogazione della didattica, chiedendo agli organi competenti di Facoltà e di Ateneo di dare seguito a tale decisione. In particolare, si chiede agli organi competenti di modificare la Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di Laurea per quanto concerne l'utilizzo della lingua italiana nell'erogazione della didattica.

Tuttavia, il Consiglio intende ribadire l'impegno a favorire la formazione di professionalità aperte a contesti internazionali, dotate delle conoscenze e delle abilità necessarie per affrontare i processi di globalizzazione, anche attraverso una solida preparazione interdisciplinare nel cui ambito le competenze linguistiche mantengano un ruolo centrale. A tal fine, il Consiglio propone di prevedere – nell'ambito dei singoli insegnamenti e in base alle esigenze didattiche del singolo docente – l'utilizzo di materiale didattico in lingua inglese, nonché l'utilizzo della lingua inglese per la trattazione di singoli argomenti. Saranno inoltre previsti seminari e incontri programmati in lingua straniera.


3 - Varie.

Non ci sono varie.

Alle ore 12.25, in assenza di ulteriori argomenti da discutere, il Consiglio termina i lavori.

Letto e approvato in seduta stante

Il Segretario verbalizzante
Prof. Lucia Sciannella



Il Presidente
Prof. Luca Tallini

